



COMUNE DI ALA
Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:pec:comuneala.tn@legalmail.it)

IL SINDACO

☎ 0464/678716

✉ mail to:comune@comune.ala.tn.it

Protocollo n. 15670

Ala, 24 agosto 2021

OGGETTO: Nomina responsabile dell'ufficio elettorale

IL SINDACO

Premesso che:

- visto l'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ha introdotto un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, stabilendo, al primo e terzo periodo che "Le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni". "In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale»;
- la predetta norma ha trasferito in capo ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), con il proposito di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali;
- considerato che rispetto all'ufficio elettorale il Sindaco riveste una particolare competenza in quanto l'articolo 61 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) al comma 2 lett. a) dispone che il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende, tra l'altro, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale;
- considerato che occorre provvedere alla nomina di un nuovo responsabile dell'ufficio elettorale, che si ritiene competenza del Sindaco sia per la particolare posizione di sovrintendenza nei servizi di competenza statale, tra i quali il servizio elettorale, sia perché comunque ai sensi dell'articolo 60, comma 8 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. spetta al sindaco in generale nominare i responsabili degli uffici;

- ritenuto opportuno, in considerazione della specifica preparazione professionale ed esperienza in materia, affidare alla signora Maria Luisa Foresti – “Collaboratore amministrativo” – categoria C, livello evoluto – responsabile dei servizi demografici, l’incarico di responsabile della gestione del servizio elettorale comunale, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 30, della Legge 244/2007;
 - sentito il Segretario generale;
- visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali”;
 - la legge 8 marzo 1989 n. 95 e s.m.i. “Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale”;
 - la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”
 - la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dei servizi elettorali di data 8 gennaio 2008, n. 1/08, ad oggetto: *Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali*;
 - il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige;
 - il Regolamento organico del personale dipendente, sulle procedure di assunzione e di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2018, con particolare riferimento agli articoli 92 e 93;
 - il contratto collettivo provinciale di lavoro per l’area non dirigenziale del personale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 1 ottobre 2018;

DECRETA

1. di nominare responsabile dell’ufficio elettorale comunale la signora **MARIA LUISA FORESTI** – dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Ala in qualità di collaboratore amministrativo – categoria C livello evoluto, già nominata con precedente decreto n. 15522 di data 23 agosto 2021 responsabile dei servizi demografici, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
2. di dare atto che il responsabile dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale (art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato disposto con l’articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67);
3. di stabilire che in caso di assenza e/o impedimento della medesima la sostituzione nelle funzioni assegnate sarà assicurata dalla signora **MONICA BRENDOLISE** - dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Ala in qualità di assistente amministrativo – categoria C livello base;
4. di dare altresì atto che le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori restano in capo alla commissione elettorale comunale (C.E.C.) in virtù della riserva espressa nell’ultimo periodo dell’art. 2 comma 30 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
5. di fissare la decorrenza del presente incarico dal 24 agosto 2021, o dalla data della firma del medesimo qualora successiva e avrà effetto per tutta la durata del mandato del Sindaco, fino a nuovo decreto assunto dal Sindaco neo eletto; potrà essere revocato nei casi previsti dalla

legge oppure modificato o integrato per sopravvenute e motivate esigenze organizzative o gestionali o di modifica del quadro giuridico di riferimento;

6. di comunicare il presente provvedimento al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento – Ufficio Elettorale.

Il presente atto verrà notificato alle interessate, comunicato ai responsabili di area e pubblicato all'albo comunale per 10 giorni consecutivi e continui, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



IL SINDACO
Claudio Soini

Per accettazione:

Foresti Maria Luisa Maria Luisa Foresti 24.08.2021

Per accettazione:

Brendolise Monica Monica Brendolise 24.08.2021

All.to: Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione centrale dei servizi elettorali di data 8 gennaio 2008, n. 1/08

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 8 gennaio 2008, n. 1/08

Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" - pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 - ha introdotto, con l'art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

L'intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce - in tutti i comuni - direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell'alveo del processo di snellimento e semplificazione dell'azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.

In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute - in virtù della riserva espressa nell'ultimo periodo della norma citata - le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale (già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l'articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis D.P.R. n. 223/67.

Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l'Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all'Ufficiale elettorale, la dicitura: "Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell'art. 4-bis del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340" con la seguente: "Responsabile dell'ufficio elettorale comunale".

Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, attraverso il servizio

tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.

Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all'indirizzo: <http://servizielettorali.interno.it>.